

TI_GERICHTE 32.2005.190 vom 13. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.190

FR: TI_GERICHTE 32.2005.190 du 13 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 32.2005.190 del 13 marzo 2006

Regeste

Ritardata giustizia. A ragione, visto che la SUVA era già avanzata nella trattazione del caso concernente l'assicurato, l'UAI ha sospeso la pratica in attesa della decisione da parte della SUVA che deve, comunque, essere ancora sollecitata dopodiché l'UAI dovrà pronunciarsi senza indugio.

Erwägungen

E. 4

mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentlichtes Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentlichtes Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungsbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentlichtes Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata) In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). 2.5. Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il

Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, *Verwaltungsverfahren*, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). 2.6. Oggetto del contendere è sapere se all'Ufficio AI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1. La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall'assicurato il 1° luglio 2003 (doc. AI 2), per cui effettivamente sino al momento dell'inoltro del ricorso per denegata giustizia sono passati quasi 28 mesi. Come riportato al consid. 1.2, l'Ufficio AI ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli accertamenti che s'imponivano per appurare l'attuale stato di salute dell'interessato. In particolare, dopo aver ricevuto dalla SUVA, il 31 gennaio 2005, i loro atti concernenti l'assicurato e posteriori al 17 maggio 2004, l'Ufficio AI, il 15 febbraio 2005, ha sottoposto il caso al SMR, chiedendo un parere circa la questione a sapere se l'incapacità lavorativa è solo infortunistica (doc. AI 28). Con note mediche 7 giugno e 5 luglio 2005 il medico del SMR, Dr. _____, ha indicato che non vi erano elementi extra infortunistici invalidanti e che, ritenuta la natura delle affezioni (prettamente infortunistiche), la valutazione con la quale la SUVA ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro dal 1° gennaio 2005 prevale (doc. AI 40 e 35). Il 15 settembre 2005 l'Ufficio AI ha quindi comunicato alla SUVA che, vista la prevista chiusura del caso da parte loro, manteneva sospesa la pratica fino ad una loro decisione concernente l'assicurato (doc. AI 41). In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1. Questo vale a maggiore ragione se si considera che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell'invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d'incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ora, ritenuto che la SUVA era già avanzata nella trattazione del caso concernente l'assicurato (confronta al riguardo il rapporto della visita medica di chiusura del 3 giugno 2004 e lo scritto del 9 dicembre 2004 con il quale la SUVA ha comunicato all'assicurato che a partire dal 1° gennaio 2005 lo considera abile al lavoro nella misura massima possibile; doc. AI 5-2 e 5-11/13), a mente del TCA, è a ragione che l'Ufficio AI ha deciso di sospendere la pratica in attesa di una decisione da parte della SUVA. In ogni caso, pur comprendendo l'ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato, considerato anche il tempo trascorso dalla visita medica di chiusura del 3 giugno 2004, l'Ufficio AI dovrà sollecitare ulteriormente una decisione (che si auspica venga presa al più presto) da parte della SUVA e in seguito senza indugio procedere a statuire sulla richiesta di prestazioni AI inoltrata dall'assicurato il 1° luglio 2003.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.